



# PROCEDURA WHISTLEBLOWING

Per la segnalazione di illeciti e irregolarità  
in riferimento al D. Lgs. 231/2001

## 1. Contesto normativo

L'introduzione nell'ordinamento nazionale di un'adeguata tutela del dipendente (pubblico e privato) che segnala condotte illecite dall'interno dell'ambiente di lavoro è prevista in convenzioni internazionali (ONU, OCSE, Consiglio d'Europa), oltre che in raccomandazioni dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, talora in modo vincolante, altre volte sotto forma di invito ad adempiere.

In accoglimento di tali sollecitazioni, l'art. 54-bis D. Lgs. 165/2001, rubricato "Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti", ha introdotto, nel nostro ordinamento, una disciplina per favorire l'emersione di illeciti, nota nei paesi anglosassoni con il termine di whistleblowing.

L'espressione whistleblower indica il dipendente che in ambito aziendale segnala, agli organi legittimati a intervenire, violazioni o irregolarità di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro.

Attraverso la segnalazione, quindi, il whistleblower contribuisce alla rilevazione di situazioni di degenerazione e di malfunzionamenti del sistema interno alla gestione societaria, nonché alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per la Fondazione.

L'espressione "whistleblowing policy", pertanto, denomina la procedura attraverso cui effettuare una segnalazione e le azioni previste a tutela dei dipendenti che segnalano fatti illeciti e irregolarità.

Il 29 dicembre 2017 è entrata in vigore la Legge 179/2017 recante "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato", la quale ha introdotto per la prima volta in Italia una disciplina specifica sul whistleblowing nel settore privato tramite l'inserimento, all'interno dell'art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001, di tre nuovi commi (2-bis, 2-ter e 2-quater), tutti dedicati alla presentazione ed alla gestione delle segnalazioni nonché alla tutela del whistleblower.

Con il D. Lgs. 24/2023 il legislatore italiano ha poi completato la disciplina, con la previsione di norme specifiche, sia per il comparto pubblico che per il privato, che individuano le corrette modalità di svolgimento delle segnalazioni e di conservazione della relativa documentazione, nonché le tempistiche per lo svolgimento delle indagini e la comunicazione di feedback ai segnalanti.

Detto decreto assegna all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) il compito di istaurare canali di segnalazione esterna e le conferisce il ruolo di controllore della regolare attuazione della disciplina da parte dei responsabili, con la previsione di sanzioni che possono raggiungere i 50.000 euro per coloro che non si adeguano alla normativa nei casi previsti dagli artt. 16 e 21 del D. Lgs. 24/2023.

L'ANAC ha, inoltre, emanato con Delibera 311 del 12 luglio 2023 le Linee guida di riferimento per la corretta individuazione e gestione del canale di segnalazione.

## 2. Scopo

La presente procedura ha lo scopo di definire i canali informativi idonei a garantire la ricezione, l'analisi e il trattamento di segnalazioni – aperte, anonime e riservate – relative a ipotesi di condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 e/o alle violazioni del Modello e/o del Codice Etico, nella normativa nazionale ed europea come indicata dal D. Lgs. 24/2023, nonché di definire le attività necessarie alla loro corretta gestione da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Inoltre, la presente procedura è finalizzata a:

1. garantire la riservatezza dei dati personali del segnalante e del presunto responsabile della violazione, ferme restando le regole che disciplinano le indagini o i procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria in relazione ai fatti oggetto della segnalazione, o comunque i procedimenti disciplinari in caso di segnalazioni effettuate in male fede;
2. tutelare adeguatamente il soggetto segnalante contro condotte ritorsive e/o, discriminatorie dirette o indirette per motivi collegati "direttamente o indirettamente" alla segnalazione;
3. assicurare che la segnalazione abbia un solo destinatario specifico, che sia indipendente e autonomo e adeguatamente formato;
4. assicurare la presenza di canali di segnalazione interna che garantiscano la riservatezza del segnalante, che consentano di effettuare segnalazioni scritte, anche con modalità informatiche e ricorrendo ad una apposta piattaforma, o orali.

## 3. Campo di applicazione

La presente normativa si applica ai Destinatari del Modello e/o del Codice Etico, ossia:

- Presidente;
- Assemblea dei Fondatori;
- Collegio di Indirizzo;
- Consiglio di Amministrazione;
- Dean;
- Collegio Sindacale;
- Società di Revisione;
- Assemblea dei Partecipanti;
- Assemblea dei Sostenitori;
- Student Council;
- Componenti dell'OdV;
- Dipendenti;
- Collaboratori;

- coloro che, pur non rientrando nella categoria dei dipendenti, operino per la Fondazione BBS e siano sotto il controllo e la direzione della Fondazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo: stagisti, lavoratori a contratto ed a progetto, lavoratori somministrati);
  - coloro che, pur esterni alla Fondazione, operino, direttamente o indirettamente, in maniera stabile, per la Fondazione BBS;
  - ex dipendenti;
  - candidati;
  - consulenti che svolgono la propria attività lavorativa presso la Fondazione BBS;
- Lavoratori o collaboratori di appaltatori, subappaltatori e fornitori.

## 4. Definizioni

- Lavoratori subordinati o dipendenti: lavoratori subordinati o dipendenti, ossia tutti i dipendenti della Fondazione (personale di prima, seconda e terza area professionale; quadri direttivi; dirigenti).
- Collaboratori: coloro che agiscono in nome e/o per conto della Fondazione sulla base di un mandato o di altro rapporto di collaborazione
- Consulenti: Soggetti che esercitano la loro attività in favore dell'azienda in forza di un rapporto contrattuale.
- G.D.P.R.: Regolamento Europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali.
- D. Lgs. 231/01 o Decreto: il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 relativo alla "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle Fondazioni e delle associazioni anche prive di personalità giuridica" e successive modifiche e integrazioni.
- Modello / MOG: Modello di organizzazione, gestione e controllo ex artt. 6 e 7 del Decreto.
- Codice Etico: adottato ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/01, è un documento con cui la Fondazione enuncia l'insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità della Fondazione stessa rispetto a tutti i soggetti con i quali entra in relazione per il conseguimento del proprio oggetto sociale. Il Codice Etico si propone di fissare "standards" etici di riferimento e norme comportamentali che i Destinatari del Codice stesso devono rispettare nei rapporti con la Fondazione ai fini di prevenzione e repressione di condotte illecite.
- O.d.V.: Organismo di Vigilanza previsto dagli artt. 6, comma 1, lettera b) e 7 del D. Lgs. 231/2001, cui è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento.
- Segnalazione: qualsiasi notizia avente ad oggetto presunti rilievi, irregolarità, violazioni, comportamenti e fatti censurabili o comunque qualsiasi pratica non conforme a quanto stabilito nel Codice Etico e/o nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

- Segnalazione anonima: quando le generalità del segnalante non sono esplicitate né sono altrimenti individuabili.
- Segnalazione aperta: quando il segnalante solleva apertamente un problema senza limiti legati alla propria riservatezza.
- Segnalazione riservata: quando l'identità del segnalante non è esplicitata, ma è tuttavia possibile risalire alla stessa in specifiche e determinate ipotesi di seguito indicate.
- Segnalazione esterna: segnalazione effettuata tramite i canali predisposti da ANAC o per divulgazione pubblica.
- Segnalazione in mala fede: la segnalazione fatta al solo scopo di danneggiare o, comunque, recare pregiudizio a un Destinatario del Codice Etico e/o del Modello. Segnalazioni effettuate con dolo o colpa grave che si rivelano infondate.
- Soggetti segnalanti: i Destinatari del Codice Etico e/o del Modello, nonché qualsiasi altro soggetto che si relazioni con la Fondazione al fine di effettuare la segnalazione in base a quanto previsto dal D. Lgs. 24/2023.
- Soggetti segnalati: i Destinatari del Codice Etico e/o del Modello che abbiano commesso presunti rilievi, irregolarità, violazioni, comportamenti e fatti censurabili o comunque qualsiasi pratica non conforme a quanto stabilito nel Codice Etico e/o nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.
- Soggetti Terzi: controparti contrattuali della Fondazione BBS sia persone fisiche, sia persone giuridiche (quali ad es. fornitori e consulenti) con cui la Fondazione abbia instaurato una qualsiasi forma di collaborazione contrattualmente regolata, e destinati a cooperare con l'azienda nell'ambito delle attività a rischio.

## 5. Principi di riferimento

Le persone coinvolte nella presente procedura operano nel rispetto del sistema normativo, organizzativo e dei poteri e delle deleghe interne e sono tenute ad operare in conformità con le normative di legge ed i regolamenti vigenti e nel rispetto dei principi di seguito riportati.

## 6. Conoscenza E Consapevolezza

La presente procedura di segnalazione rappresenta un elemento fondamentale al fine di garantire piena consapevolezza per un efficace presidio dei rischi e delle loro interrelazioni e per orientare i mutamenti della strategia e del contesto organizzativo.

## 7. Garanzia della riservatezza dei dati personali e tutela del soggetto segnalante e del segnalato

Tutti i soggetti che ricevono, esaminano e valutano le segnalazioni e ogni altro soggetto coinvolto nel processo di gestione delle segnalazioni, sono tenuti a garantire la massima riservatezza sui fatti segnalati, sull'identità del segnalato e del segnalante che è opportunamente tutelato da condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali.

## 8. Protezione del soggetto segnalato dalle segnalazioni in “malafede”

Tutti i soggetti sono tenuti al rispetto della dignità, dell'onore e della reputazione di ciascuno. A tal fine, è fatto obbligo al soggetto segnalante dichiarare se ha un interesse privato collegato alla segnalazione. Più in generale, la Fondazione garantisce adeguata protezione dalle segnalazioni in “malafede”, censurando simili condotte ed informando che le segnalazioni inviate allo scopo di danneggiare o altrimenti recare pregiudizio nonché ogni altra forma di abuso del presente documento sono fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre sedi competenti.

## 9. Imparzialità, autonomia e indipendenza di giudizio

Tutti i soggetti che ricevono, esaminano e valutano le segnalazioni sono in possesso di requisiti morali e professionali e assicurano il mantenimento delle necessarie condizioni di indipendenza e la dovuta obiettività, competenza e diligenza nello svolgimento delle loro attività.

## 10. Le segnalazioni

### 10.1 Oggetto della segnalazione

In base al D. Lgs. 24/2023, sono oggetto di segnalazione la commissione o la tentata commissione di condotte illecite riferite a: (a titolo di semplificativo, ma non esaustivo)

- violazioni relative alla tutela dei lavoratori, ivi inclusa la normativa antinfortunistica;
- presunti illeciti, da parte di esponenti della Fondazione nell'interesse o a vantaggio della Fondazione, in quanto non conformi al Modello 231 vigente,
- comportamenti illeciti nell'ambito dei rapporti con esponenti delle pubbliche amministrazioni,
- non conformità rispetto ai valori etici ed alle regole comportamentali sanciti nel Codice Etico della Fondazione BBS, ovvero non conformità alle procedure interne della Fondazione BBS, di cui si abbia conoscenza in occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative o in ragione del rapporto di lavoro/collaborazione,

- violazioni di disposizioni nazionali ed europee che consistono in illeciti riguardanti i seguenti settori:
  - appalti pubblici;
  - servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
  - sicurezza e conformità dei prodotti;
  - sicurezza dei trasporti;
  - tutela dell'ambiente;
  - radioprotezione e sicurezza nucleare;
  - sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali;
  - salute pubblica;
  - protezione dei consumatori;
  - tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi,
- violazioni di disposizioni europee che consistono in:
  - atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
  - atti ed omissioni riguardanti il mercato interno;
  - atti e comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni degli atti dell'Unione nei settori sopra richiamati;
- violazioni di disposizioni nazionali che consistono in:
  - illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
  - condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/2001.

Le segnalazioni prese in considerazione sono soltanto quelle che riguardano fatti riscontrati direttamente dal segnalante, e non basati su voci correnti.

La segnalazione non può, invece, riguardare lamentele o rimostranze di carattere personale del segnalante che non deve, pertanto, utilizzare questo strumento per scopi meramente personali, per rivendicazioni o ritorsioni, per la gestione delle quali occorre riferirsi alle procedure di competenza delle strutture aziendali.

Più in particolare, la segnalazione non può riguardare:

- le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al decreto;

- le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

In generale, sono considerate rilevanti le segnalazioni che riguardano comportamenti, rischi, reati consumati o tentati, a danno della Fondazione BBS.

### **Iter operativo per l'effettuazione della segnalazione**

Un soggetto segnalante, qualora abbia il ragionevole sospetto che si sia verificato o che possa verificarsi una delle violazioni indicate al precedente paragrafo 4.1, ha la possibilità di effettuare una segnalazione con le seguenti modalità:

In adempimento a tale previsione, questi i canali per effettuare le segnalazioni:

- piattaforma informatica sul sito della Fondazione alla voce "whistleblowing";
- posta cartacea c/o la Fondazione Bologna University Business School - Bologna alla Via degli Scalini n. 18, alla attenzione dell'Organismo di Vigilanza.

La segnalazione può essere presentata anche con dichiarazione diversa da quella indicata sulla piattaforma di segnalazione individuata da BBS presente sul sito web di quest'ultima, purché contenga gli elementi essenziali indicati di seguito.

La segnalazione cartacea deve essere indirizzata all'attenzione dell'OdV e recare la dicitura "riservata", preferibilmente separando i dati del segnalante dal contenuto della segnalazione.

Qualora il soggetto segnalante dovesse ritenere opportuno effettuare la propria segnalazione con modalità orali, potrà richiedere un colloquio con l'OdV inviando una richiesta all'indirizzo [odv@bbs.unibo.it](mailto:odv@bbs.unibo.it). Il colloquio, fissato entro un lasso di tempo ragionevole, verrà registrato.

Le segnalazioni devono essere circostanziate e fondate su elementi precisi e concordanti, riguardare fatti riscontrabili e conosciuti direttamente da chi segnala, nonché devono contenere tutte le informazioni necessarie per individuare gli autori della condotta illecita.

Il soggetto segnalante è tenuto, quindi, a riportare in modo chiaro e completo tutti gli elementi utili per effettuare le verifiche e gli accertamenti necessari a valutarne la fondatezza e l'oggettività.

Le segnalazioni, in sintesi, devono:

- indicare circostanze di tempo e di luogo in cui i fatti sono stati commessi;
- riguardare fatti riscontrabili e conosciuti direttamente da chi segnala;
- contenere tutte le informazioni necessarie per individuare in modo inequivocabile gli autori della condotta illecita;
- riportare l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza dei fatti riportati;

- essere complete, ove possibile, delle generalità di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di Segnalazione;
- indicative anche di eventuali interessi privati collegati alla Segnalazione.

Sono preferibili le segnalazioni trasmesse in forma non anonima, tuttavia sono ammesse anche le segnalazioni anonime, ovvero prive di elementi che consentano di identificarne l'autore, purché siano adeguatamente dettagliate e circostanziate ed in grado di far emergere situazioni e fatti determinati. Il segnalante anonimo, che dovesse essere identificato successivamente, che ha comunicato ad ANAC di aver subito ritorsioni può beneficiare della tutela che il decreto garantisce a fronte di misure ritorsive.

Resta fermo il requisito della veridicità dei fatti o situazioni segnalati, a tutela del denunciato.

Tutte le segnalazioni ricevute, indipendentemente dal canale utilizzato, sono archiviate a cura dell'Organismo di Vigilanza, a tutela della riservatezza del segnalante.

La segnalazione ricevuta per posta interna viene protocollata sempre a cura dell'OdV.

## 10.2 Esame e valutazione delle segnalazioni

L'Organismo di Vigilanza, soggetto preposto alla ricezione e all'analisi delle segnalazioni, prende incarico e gestisce la segnalazione, nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza, effettuando ogni attività ritenuta opportuna.

L'OdV svolge direttamente tutte le attività volte all'accertamento dei fatti oggetto della segnalazione.

Può anche avvalersi del supporto e della collaborazione di funzioni aziendali e/o Consulenti esterni quando, per la natura e la complessità delle verifiche, risulti necessario un loro coinvolgimento.

In ogni caso, durante tutta la gestione della segnalazione, è fatto salvo il diritto alla riservatezza del segnalante.

In sintesi, le attività in cui si articola il processo gestionale delle segnalazioni sono: ricezione, istruttoria ed accertamento.

1. Ricezione: l'Organismo di Vigilanza riceve le segnalazioni e rilascia al segnalante avviso di ricevimento entro sette giorni dalla data di ricezione;
2. Istruttoria ed accertamento: l'OdV valuta le segnalazioni ricevute avvalendosi, per specifica competenza, delle strutture interne della Fondazione al fine di porre in atto gli approfondimenti sui fatti oggetto di segnalazione, e interloquendo direttamente con l'autore della segnalazione - se noto - o con i soggetti menzionati nella medesima.

L'OdV fornisce riscontro entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro 3 mesi dalla scadenza del termine di 7 giorni dalla presentazione della segnalazione.

Al termine della fase istruttoria stabilisce, motivandole, le decisioni conseguenti, archiviando, ove del caso, la segnalazione o richiedendo alla Fondazione di procedere alla valutazione ai fini disciplinari e sanzionatori di quanto accertato e/o agli opportuni interventi sul MOG.

Qualora gli approfondimenti effettuati evidenzino situazioni di violazioni del MOG e/o del Codice Etico, ovvero emerga il fondato sospetto di commissione di un reato, l'OdV procede senza indugio alla comunicazione della segnalazione al Dean della Fondazione.

Al fine di garantire la ricostruzione delle diverse fasi del processo, l'OdV è tenuto a documentare, mediante la conservazione di documenti informatici e/o cartacei, le segnalazioni ricevute, per garantire la completa tracciabilità degli interventi intrapresi, coerentemente con gli adempimenti delle sue funzioni istituzionali.

Diversamente, qualora a conclusione della fase di analisi emerga l'assenza di elementi sufficienti ed esaustivi o l'infondatezza dei fatti richiamati nella segnalazione, quest'ultima sarà archiviata, unitamente alle relative motivazioni.

I documenti cartacei sono archiviati presso un luogo identificato il cui accesso è consentito ai componenti dell'OdV, nonché ai soggetti espressamente autorizzati dall'OdV.

La documentazione relativa al whistleblowing viene conservata per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni dall'esito della procedura, nel rispetto della normativa sulla privacy.

Si precisa che le segnalazioni inviate allo scopo di danneggiare o recare pregiudizio al segnalato, sono fonte di responsabilità del segnalante, in sede disciplinare e nelle altre sedi competenti, in particolar modo se venga accertata la infondatezza di quanto segnalato e la strumentale e volontaria falsità di accuse e rilievi.

Qualora, quindi, nel corso delle verifiche la segnalazione ricevuta si riveli intenzionalmente diffamatoria, ovvero si riveli infondata ed effettuata con dolo o colpa grave, in coerenza con quanto sopra descritto, la Fondazione potrà applicare opportuni provvedimenti disciplinari.

Infine, in caso di segnalazioni prodotte in evidente malafede, l'OdV si riserva di archiviare le stesse cancellando i nomi e gli elementi che possano consentire l'identificazione dei soggetti segnalati.

## 11. Tutela del segnalante

### 11.1 Riservatezza

L'identità del whistleblower viene protetta sia in fase di acquisizione della segnalazione, sia in ogni contesto successivo alla stessa, ad eccezione dei casi in cui si configuri una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del codice penale o dell'art. 2043 c.c., nonché delle ipotesi in cui l'anonimato non sia opponibile per legge (come per es. indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo).

Pertanto, fatte salve le eccezioni di cui sopra, l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo espresso consenso: tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione della segnalazione sono tenuti, pertanto, a tutelare la riservatezza di tale informazione. Il venir meno di tale obbligo costituisce una violazione della procedura e, di conseguenza, del Modello della Fondazione BBS.

Per quanto concerne il procedimento disciplinare, l'identità del segnalante può essere rivelata al responsabile della funzione aziendale che si occupa del procedimento disciplinare, nonché allo stesso segnalato solo nei casi in cui:

1. vi sia il consenso espresso del segnalante;
2. la contestazione dell'addebito disciplinare risulti fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e, nel contempo, la conoscenza dell'identità del segnalante risulti assolutamente indispensabile alla difesa dell'incolpato.

L'identità della persona segnalante non può essere rivelata ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.

Nel caso di trasmissione della segnalazione ad altre strutture/organi/terzi per lo svolgimento delle attività istruttorie, deve essere inoltrato solo il contenuto della segnalazione, eliminando tutti i riferimenti dai quali sia possibile risalire, anche indirettamente, all'identità del segnalante.

## 11.2 Divieto di ritorsione

Nei confronti del segnalante non è consentita, né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, sul luogo di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

Per misure discriminatorie o ritorsive s'intendono, a titolo esemplificativo:

- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- le note di merito negative o le referenze negative;
- l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;

Il soggetto che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver segnalato un illecito o irregolarità deve informare, in modo circostanziato, l'Organismo che, nel caso di riscontro positivo, segnala l'ipotesi di discriminazione alle strutture, funzioni o organi competenti. Inoltre, tale soggetto potrà procedere con l'invio di una comunicazione all'ANAC, come meglio precisato nel seguente art.

### 11.3 Segnalazioni esterne

La Direzione della Fondazione BBS si riserva il diritto di adottare gli opportuni provvedimenti e/o azioni nei confronti di chiunque ponga in essere atti ritorsivi contro coloro che abbiamo presentato segnalazione in conformità alla presente procedura.

## 12. Trattamento dei dati personali

I dati personali dei segnalanti, dei segnalati e di tutti i soggetti eventualmente coinvolti, acquisiti in occasione della gestione della segnalazione, saranno trattati nel rispetto delle normative vigenti in materia di protezione dei dati personali e, in ogni caso, in linea con le previsioni del GDPR UE 2016/679 e del D. Lgs. 51/2018 nonché della normativa nazionale indicata nel D. L. 196/2003 e ss.mm.ii e limitati a quelli strettamente necessari per verificare la fondatezza della segnalazione, nonché per la gestione della stessa.

In particolare, la Fondazione BBS, quale titolare del trattamento dei dati, garantisce che lo stesso sarà effettuato al solo fine di dare attuazione alla presente procedura e, quindi, per la corretta gestione della segnalazione, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità degli interessati, con particolare riferimento alla riservatezza ed alla sicurezza dei dati.

Il trattamento dei dati, pertanto, avverrà:

1. informando adeguatamente e preventivamente l'interessato, per il tramite dell'informativa privacy contenuta nel modulo di segnalazione e nella quale sono indicate ai sensi degli artt. 13 e 14 GDPR, tra l'altro:
  - a. finalità e modalità del trattamento dei dati personali;
  - b. Titolare del trattamento dei dati personali;
  - c. destinatari e categorie di destinatari ai quali i dati segnalati possono essere trasmessi nell'ambito della gestione della segnalazione,
  - d. tempi e modi di conservazione dei dati, nonché diritti esercitabili dal segnalante con riferimento ai propri dati personali;
  - e. diritti (artt. 15-22 GDPR) e modalità di esercizio.
2. conservando, in virtù del principio della «limitazione della conservazione», le segnalazioni e tutta la documentazione che costituisce la pratica non oltre i termini di conservazione stabiliti internamente: il termine di conservazione è definito dalla normativa in anni 5 dalla comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.
3. censendo nel registro delle attività di trattamento tenuto dalla Società in qualità di titolare (sulla base dell'art. 30 GDPR);
4. effettuando la valutazione di impatto (DPIA) ai sensi dell'art. 35 GDPR, relativamente al trattamento di gestione delle segnalazioni svolto per il tramite della piattaforma informatica, necessaria in quanto il trattamento può comportare rischi elevati per i diritti e le libertà delle persone interessate;
5. coinvolgendo i soli dati personali strettamente necessari e pertinenti alle finalità per le quali sono raccolti. Pertanto, tutti i dati personali (di qualunque persona fisica)

- contenuti nella segnalazione, o altrimenti raccolti in fase di istruttoria, che non risultassero necessari saranno cancellati o resi anonimi;
6. designando i soggetti preposti alla ricezione, gestione (ivi incluse attività istruttorie) delle segnalazioni ai sensi degli artt. 29 GDPR e 2-quaterdecies del Codice Privacy;
  7. designando i soggetti terzi coinvolti nel processo di gestione delle segnalazioni in qualità di responsabili del trattamento dei dati (ai sensi dell'art. 28 GDPR), quali, ad esempio, il fornitore della piattaforma per la raccolta delle segnalazioni.
  8. adottando misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire la sicurezza dei dati personali, in conformità con la normativa vigente e, in particolare, con riferimento alla piattaforma, che garantisca caratteristiche tecniche idonee a tutelare la riservatezza dell'identità del segnalante anche tramite ricorso a strumenti di crittografia.

### 13. Segnalazioni esterne

Il D. Lgs. 24/2023 prevede, oltre alla facoltà di sporgere denuncia all'autorità giudiziaria o contabile, la possibilità (qualora ricorra una delle condizioni previste all'art. 6, comma 1, del D. Lgs. 24/2023) di effettuare segnalazioni esterne tramite il canale gestito dall'ANAC, nonché di effettuare Divulgazioni pubbliche (al ricorrere di una delle condizioni previste all'art. 15, comma 1, del D. Lgs. 24/2023), tramite la stampa o mezzi elettronici o di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

Questa possibilità può essere attivata

- in mancanza dell'individuazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero se questo non è attivo o, anche se attivato, non è conforme;
- se il segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- se il segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero si determinerebbero condotte ritorsive;
- se il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Inoltre, chi ritiene di aver subito una ritorsione in ragione della segnalazione può sempre comunicarlo ad ANAC.